Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 28 novembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 9 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1940-XVIII, registro 9 Africa Italiana, foglio 272.

È concessa la seguente ricompensa al valor militare per operazioni guerresche in Libia:

CROCE DI GUERRA

D'Antoni Giovanni, capitano del II battaglione eritreo. — Nell'intero periodo di una campagna di guerra, in tutti i violentissimi combattimenti sostenuti, forniva esempio di valore e sprezzo del pericolo. Nella conquista del Castello di Agilat, con rara perizia, eseguiva con la sua compagnia un movimento avvolgente, debellando l'accanita resistenza di numerose bande ribelli che gli ostacolavano l'avanzata. Con bellissimo slancio penetrava tra i primi nel Castello, confermando in tal modo le sue alte doti di iniziativa e di coraggio. — Tripolitania, 16 gennaio - 20 settembre 1917.

(4275)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1590.

Modificazioni allo statuto della libera Università di economia e commercio « Luigi Bocconi » di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università di economia e commercio « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con il R decreto 8 marzo 1925-III, n. 547, e modificato con il R. decreto 2 dicembre 1928-VII, n. 3108 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della libera Università di economia e commercio « Luigi Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Gli articoli 15 e 21 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Art. 15. — Concorrono alla costituzione del fondo:

a) l'Università con un contributo pari all'8 % dello stipendio di ciascun impiegato, più il premio per l'assicurazione di cui appresso;

b) ciascun impiegato, per il quale non sia obbligatoria l'iscrizione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, con la trattenuta del 4 % sullo stipendio.

Art. 21. — Dal contributo dell'Università sarà dedotto l'eventuale contributo a suo carico per l'iscrizione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

La Commissione amministrativa può concedere all'impiegato, per motivi da essa riconosciuti giustificati, di prelevare una parte o anche la totalità del fondo accumulato a suo favore sulla partita *B*.

L'impiegato ha facoltà di prelevare dalla partita *B* il premio per un'assicurazione in caso di morte o mista o per una assicurazione di rendita vitalizia differita ».

Art. 29. — Il terzo comma è sostituito dal seguente: « Gli insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; tuttavia alla fine del primo anno gli studenti debbono sostenere un colloquio col professore della materia; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo ».

Gli articoli 32, 35, 36 e 38 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Art. 32. — Lo studente che non abbia superato gli esami delle materie propedeutiche non può essere ammesso a sostenere gli esami sulle materie che presuppongono la conoscenza delle prime.

Sono da considerarsi insegnamenti propedeutici:

l'economia politica corporativa e la statistica rispetto alla scienza delle finanze e diritto finanziario, alla politica economica e finanziaria, all'economia e politica agraria, all'economia dei trasporti e all'economia e finanza delle imprese di assicurazione;

la ragioneria generale ed applicata (1° anno) rispetto alla tecnica bancaria e professionale, alla tecnica industriale e commerciale, alla tecnica del commercio internazionale;

le istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico rispetto al diritto commerciale, al diritto industriale, al diritto internazionale, al diritto corporativo e diritto del lavoro, al diritto processuale civile, al diritto amministrativo e alla legislazione bancaria;

l'economia politica corporativa rispetto al diritto corporativo e diritto del lavoro;

le istituzioni di diritto pubblico rispetto alla scienza delle finanze e diritto finanziario;

la scienza delle finanze e diritto finanziario rispetto alla politica economica e finanziaria;

la tecnica industriale e commerciale rispetto alla tecnica del commercio internazionale;

la matematica generale rispetto alla matematica finanziaria.

Art. 35. — All'istituto possono essere iscritti, in seguito a concorso, gli studenti del 3° e 4° anno e i laureati della Università Bocconi. Possono essere iscritti anche i laureati di ogni altra Facoltà.

Il concorso è per titoli, in base ai risultati degli esami di profitto e di laurea, ed è giudicato da una commissione composta di tre membri designati dal Consiglio della Facoltà.

Il numero di coloro che possono essere iscritti è stabilito anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il direttore dell'istituto.

Per i laureati dell'Università Bocconi la tassa d'iscrizione è di L. 200 annue; per gli altri laureati la tassa è di L. 500 annue; sono esonerati dalla tassa d'iscrizione coloro che hanno ottenuto un assegno totale della cassa scolastica.

Art. 36. — Alla fine del corso biennale gli iscritti sostengono un esame in forma di colloquio e conseguono un attestato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Per il rilascio dell'attestato gli iscritti debbono pagare una tassa di L. 100.

Art. 38. — Fanno pure parte dell'Università: gli istituti di statistica, di politica economica e finanziaria, di storia economica, di geografia economica, di assicurazioni, di diritto commerciale comparato, di diritto pubblico e corporativo, di ricerche tecnico-commerciali e di ragioneria, di merceologia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1940-XIX

Atti del Governo, registro 427, foglio 66. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1591.

Approvazione della tabella delle tasse scolastiche della Regia scuola di danza annessa alla Regia accademia d'arte drammatica di Roma e del relativo corso di perfezionamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 165;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tasse scolastiche della Regia scuola di danza e del relativo corso di perfezionamento sono stabilite dall'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Le modalità di versamento e di distribuzione di dette tasse sono quelle vigenti per gli Istituti di istruzione artistica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, *foglio* 64. — MANCINI

Tabella delle tasse scolastiche per la Regia scuola di danza

1) Tassa di ammissione alla Scuola	L.	40
2) Tassa di immatricolazione	»	20
3) Tassa di frequenza	»	200
4) Tassa di esame di compimento inferiore	»	30
5) Tassa di esame di compimento medio	»	50
6) Tassa di esame di licenza	»	100
7) Tassa di diploma	»	20
8) Tassa per la conservazione del materiale scolastico	»	10

Tasse per il corso di perfezionamento

1) Tassa di ammissione al corso	L.	80
2) Tassa di immatricolazione	»	20
3) Tassa di frequenza	»	300
4) Tassa di licenza e di diploma	»	160
5) Tassa per la conservazione del materiale scolastico	»	20

Le tasse per i corsi liberi sono:
L. 60 mensili per i corsi collettivi;
L. 50 per i corsi individuali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per l'educazione nazionale* BOTTAI

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1592.

Autorizzazione al comune di Ramacca a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1941-XX, le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i Comuni della classe « G ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 1259, col quale, ai sensi dell'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, il comune di Ramacca, appartenente alla classe *H* agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo, fu autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1939-XVIII le imposte stesse, con la tariffa della classe superiore *G*;
Vista l'istanza con la quale il comune di Ramacca, in esecuzione della propria deliberazione 30 dicembre 1939, n. 293, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 23 febbraio 1940, chiede l'autorizzazione a continuare ad applicare le imposte stesse con la tariffa della classe superiore *G*;
Sentita la Commissione centrale per la finanza locale che ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione limitatamente al biennio 1940-1941;
Ritenuto che la domanda del Comune è giustificata da imprescindibili necessità di bilancio;
Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Ramacca è autorizzato ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G* fino al 31 dicembre 1941-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, *foglio* 62. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1940-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 386, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 1° settembre 1940-XVIII, relativo alla inscrizione in via temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate è modificato come segue nella parte riguardante il rimorchiatore *Tito*: « Rimorchiatore *Tito* di stazza lorda tonn. 239,58, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno già degli armatori Tito Neri ed Antonio Chiesa con sede a Livorno e dal 1° settembre 1940 dell'armatore Antonio Chiesa con sede a Livorno: dalle ore zero del 1° giugno 1940 ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1940-XIX
Registro n. 15 *Marina, foglio n.* 415. — VENTURA

(4501)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 novembre 1940-XIX.

Mobilitazione civile dell'Azienda Tramvie e Autobus del Governatorato (A.T.A.G.), dell'Azienda Governatoriale Elettricità e Acqua (A.G.E.A.) e della Centrale del latte.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

Sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, i seguenti servizi in gestione diretta e aziende autonome del Governatorato di Roma:

1) Azienda Tramvie e Autobus del Governatorato (A.T.A.G);
2) Azienda Governatoriale Elettricità e Acqua (A.G.E.A.);
3) Centrale del latte.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4510)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1940-XIX.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società Autelco Mediterranea, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1940-XVIII, col quale fu sottoposta a sindacato la Società Autelco Mediterranea;

Vista la relazione del Consigliere nazionale Antonio Villanova, sindacatore della Società;

Ritenuta l'opportunità di disporre la revoca del provvedimento di sindacato;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 1° ottobre 1940-XVIII col quale la Società Autelco Mediterranea, con sede a Milano, fu sottoposta a sindacato e fu nominato sindacatore il Consigliere nazionale Antonio Villanova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4511)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1940-XVIII.

Revoca del sequestro della Società anonima Successori Antica Ditta Profumo, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940-XVIII, con il quale la Società anonima Successori Antica Ditta Profumo, con sede a Genova, veniva sottoposta a sequestro ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Vista la relazione del sequestratario cav. Attilio Costabel;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 21 agosto 1940-XVIII, con il quale la Società anonima Successori Antica Ditta Profumo, con sede a Genova, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4484)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1940-XIX.

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1941-42.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Decreta:

È approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1941-42.

Roma, addì 16 novembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* HOST VENTURI

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

Numero dell'esercizio 1940-41 (1)	Numero dell'esercizio 1941-42 (2)	CAPITOLI – Denominazione (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1940-41 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1941-42 (Col. 4 ± 5) (6)
		ENTRATA			
1	1	Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del Regio decreto legge 1° febbraio 1925-III, numero 232	1,075,000	—	1,075,000
2	2	Canoni delle imprese portuali . . .	40,000	—	40,000
3	3	Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali.	450,000	—	450,000
4	4	Proventi eventuali diversi	5,000	—	5,000
			1,570,000	—	1,570,000

Numero dell'esercizio 1940-41 (1)	Numero dell'esercizio 1941-42 (2)	CAPITOLI – Denominazione (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1940-41 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1941-42 (Col. 4 ± 5) (6)
		SPESA			
1	1	Retribuzioni ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	735,000	+ 35,000 (a)	770,000
2	2	Indennità di trasferta e di missione	44,000	—	44,000
3	3	Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali o intese a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento.	450,000	—	450,000
4	4	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati - Fitto di locali	13,800	—	13,800
5	5	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio.	85,669	—	85,669
6	6	Premi di operosità e di rendimento (art. 63, Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e Regio decreto 17 febbraio 1924-II, numero 182)	110,000	—	110,000
7	7	Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e compenso al segretario del Comitato stesso (art 6 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269)	10,173	—	10,173

a) Aumento proposto in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1940-41	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1941-42 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio 1940-41	1941-42	Denominazione			
1	2	3	4	5	6
—	8	Sussidi al personale e rispettive famiglie	—	+ 5,000 (b)	5.000
8	9	Spese casuali	8,000	— 5,000 (c)	3,000
9	10	Premi di nuzialità e di natalità al personale straordinario.	10,000	—	10,000
10	11	Devoluzione al Fondo di riserva, dell'avanzo di gestione dell'esercizio.	103,358	— 35,000 (d)	68,358
			1,570,000	—	1,570,000

(b) Capitolo che si istituisce in corrispondenza di analogo capitolo creato nell'esercizio 1940-41

(c) Diminuzione proposta per storno al capitolo 8 di nuova istituzione al quale faranno caric le spese per sussidi al personale e rispettive famiglie, che nei precedenti esercizi venivano imputat al capitolo 9.

(d) Diminuzione proposta in relazione alla variazione di cui al capitolo 1° della spesa.

Roma, addì 16 novembre 1940-XIX.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(4479)

AVVISO DI RETTIFICA

La data del R. decreto concernente autorizzazione alla Associazione asili d'infanzia di Minturno ad accettare una donazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1940-XIX, n. 254, deve essere rettificata nel sommario e nel testo nel senso che ove è detto: « 30 *marzo* 1940-XVIII » deve leggersi: « 30 *maggio* 1940-XVIII ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto dei Consorzi di bonifica riuniti del Basso Piave con sede in San Donà di Piave (Venezia)

Con decreto Ministeriale 22 novembre 1940-XIX, n. 6069, si approva lo statuto dei Consorzi di bonifica riuniti del Basso Piave con sede in San Donà di Piave (Venezia), deliberato dal Comitato dei presidenti nelle sedute 8 aprile-30 ottobre 1940-XIX.

(4492)

MINISTERO DELLE FINANZE

142ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Vigevano-Milano

Si notifica che nel giorno di lunedì 16 dicembre 1940-XIX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 142ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie di obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1941-XIX, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4494)

163ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Cuneo

Si notifica che nel giorno di sabato 14 dicembre 1940-XIX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 163ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione), passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

In occasione di detta estrazione verrà anche eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e presentate per il rimborso durante questo semestre.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1941-XIX, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4495)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per numero 180 posti di allievi militi forestali

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242, riguardante il riordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;
Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII, pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1940-XVIII;
Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per l'ammissione alla scuola di 180 allievi militi forestali.

Art. 2.

Gli aspiranti allievi militi forestali, entro il 31 gennaio 1941-XIX, debbono far pervenire domanda su carta da bollo da L. 6 (anche in caso di povertà dell'aspirante) al Comando della Milizia nazionale forestale, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande devono contenere cognome, nome, paternità del concorrente, ed essere corredate dai seguenti documenti, redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati.

Nella domanda — scritta di proprio pugno dall'aspirante — dovrà essere indicata in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente, (Comune, Provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda deve d'urgenza notificare l'avvenuta variazione al Comando della Milizia nazionale forestale in Roma:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente bando ha compiuto gli anni 20 e non oltrepassati gli anni 28. Detto termine è aumentato di quattro anni per coloro che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, prima del 28 ottobre 1922.

Detto beneficio è concesso in aggiunta all'aumento di cinque anni, eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero. Il limite massimo di età è protratto al compimento, alla data del presente bando, del 39° anno di età per i decorati al valor militare;

b) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

c) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, vidimato dall'autorità prefettizia di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando redatto su carta legale attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanile di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal comandante provinciale dei Fasci giovanili di combattimento. Per i cittadini italiani residenti all'estero detto certificato deve essere rilasciato e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali.

In caso di appartenenza al P. N. F. in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il documento in parola, sia per i regnicoli che per i residenti all'estero, dovrà essere ratificato dall'Eccellenza il Segretario del P. N. F., o da uno dei Vice segretari del Partito.

I certificati di appartenenza al P. N F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

f) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando dal quale risulti che il candidato non abbia contratto matrimonio o sia vedovo senza prole;

g) copia del foglio matricolare del servizio militare prestato (e non foglio di congedo). Non saranno ammessi al concorso coloro che siano stati riformati dai Consigli di leva o congedati da una delle Forze armate dello Stato per espulsione, negata rafferma o riforma.

Così pure non saranno ammessi al concorso gli iscritti nelle liste della leva di mare dell'anno in corso.

L'eventuale arruolamento dei militari in congedo della Regia marina sarà subordinato al prescritto nulla osta del competente Ministero.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare devono presentare il certificato dell'esito di leva;

h) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare superiore (5ª elementare) od ammissione alle scuole medie inferiori;

i) certificato di sana e robusta costituzione fisica di data non anteriore alla pubblicazione del bando di concorso, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito o della M. V. S. N., vistato dalle superiori autorità, dal quale risulti esplicitamente il giudizio che il concorrente si ritiene idoneo al servizio di vigilanza forestale in montagna, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,70 ed il torace non meno della metà dell'altezza. L'acutezza visiva dese essere normale in ciascuno degli occhi, senza uso delle lenti. Per i nati in Sardegna la statura è ridotta a m. 1,68;

l) certificato di identità personale con fotografia di data recente con la firma del candidato debitamente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) eventuali documenti comprovanti di aver esercitato mansioni che facciano presumere le sue attitudini al servizio forestale (guardiaboschi, guardiani privati, terrazzieri, operaio boscaiolo);

n) eventuali documenti che dimostrino la qualifica di combattente, le ricompense al merito ed al valor militare, le benemerenze fasciste o uno degli stati di fatto contemplati dall'art. 5 per stabilire le preferenze a parità di merito;

o) gli aspiranti minorenni dovranno unire alla domanda anche l'atto di assenso del padre o chi per esso per l'arruolamento volontario (mod. 66 e 67 da richiedersi al Comune di residenza).

I documenti di cui al presente articolo (ad eccezione della domanda) possono essere presentati in carta semplice soltanto in caso di povertà dell'aspirante dimostrata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Anche in tal caso i documenti dovranno essere legalizzati.

Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie del Regno od all'estero è consentita l'ammissione al concorso previa presentazione entro i termini stabiliti della sola domanda, salvo a documentarla in conformità del presente articolo non oltre il 2 marzo 1941-XIX.

Art. 3.

Le domande saranno esaminate dal Comando della Milizia forestale che non prenderà in considerazione quelle non complete di tutti i documenti prescritti o che giungessero posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 2 (31 gennaio 1941-XIX) anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, nonchè quelle domande comunque in contrasto con le norme e requisiti del presente bando.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del Comando Milizia forestale, può con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Apposita Commissione istituita presso il Comando della Milizia forestale esamina le domande pervenute e forma una graduatoria in base ai titoli presentati dai concorrenti classificando con determinati punti, oltre al titolo di studio, le benemerenze militari, nazionali e tecniche di ciascun candidato.

A parità di punti sono preferiti:

1° gli insigniti di medaglie al valor militare;

2° gli orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A. O. o in servizio non isolato all'estero;

3° i feriti in combattimento od in azioni fasciste;

4° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, coloro che abbiano la qualifica di « squadrista », e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

5° i figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale, per le operazioni militari in A. O. o in servizio non isolato all'estero;

6° gli ex combattenti, gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

7° i provenienti dalla M. V. S. N.;

8° i nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;

9° i più giovani di età.

La graduatoria dovrà essere approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta del Comando della Milizia nazionale forestale.

Art. 6.

I primi classificati nella graduatoria saranno sottoposti alla prescritta visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio forestale, nonchè dovranno superare, a giudizio di apposita Commissione da nominarsi dal Comando milizia forestale, una prova scritta di cultura elementare presso la Scuola di Cittaducale.

I dichiarati idonei sia alla visita medica che alla prova di esame saranno dichiarati vincitori del concorso e dovranno assumere la ferma di anni tre.

Il giudizio della Commissione medica come quello della Commissione esaminatrice, è definitivo ed insindacabile.

Art. 7.

Agli allievi militi ammessi a frequentare il corso saranno rimborsate le spese di viaggio. Per il relativo viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto di 3ª classe; per il viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,38 dal Comune di residenza alla sede della Scuola, nonchè l'indennità giornaliera di L. 7,75 pei giorni di viaggio.

Agli aspiranti dichiarati inabili alla visita medica presso la Scuola o che non abbiano superata la prova di cultura elementare sarà corrisposta l'indennità giornaliera di L. 7,75 per i giorni di viaggio e di permanenza nonchè il rimborso delle spese di viaggio. Pel viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto in 3ª classe; pel viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,38, sia pel viaggio compiuto per raggiungere la Scuola, sia per il ritorno al Comune di residenza.

Art. 8.

Gli allievi militi forestali debbono seguire i corsi e superare gli esami nelle seguenti materie:

italiano, aritmetica, nozioni di geografia, elementi di geometria, nomenclatura forestale, nozioni elementari di legislazione concernenti i servizi dei militi forestali, nozioni sulla segnalazione del contrabbando, istruzione militare teorica e pratica (istruzione militare per le reclute e per gli allievi caporali).

Art. 9.

Alla fine del corso gli allievi militi saranno sottoposti agli esami finali consistenti in prove scritte ed orali.

Le prove scritte sono due: una di italiano e l'altra di aritmetica.

L'esame orale è unico su tutte le materie d'insegnamento ed avrà la durata di non meno di venti minuti.

Art. 10.

Coloro che avranno riportata la sufficienza in ciascuna prova di esame e gli otto decimi sulla condotta e sull'attitudine al servizio forestale, conseguiranno la idoneità a milite forestale.

Art. 11.

Gli allievi militi forestali sono soggetti per quanto riguarda la disciplina al regolamento disciplinare della Milizia forestale ed a quello speciale della Scuola.

Art. 12.

Agli allievi militi forestali spetta la paga giornaliera di L. 10,76.

Le spese di vitto, di bucato, i libri ed oggetti di cancelleria sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga secondo le norme del regolamento interno.

Art. 13.

Le spese di prima vestizione sono a carico dell'Amministrazione e quelle di manutenzione e rinnovazione di vestiario sono a carico dei militi.

Art. 14.

Il servizio prestato nella Milizia forestale è computato agli effetti degli obblighi militari; tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia nazionale forestale.

Art. 15.

Il corso avrà la durata di mesi sei a cominciare dal 1° aprile 1941-XIX. Tanto la durata del corso, quanto il suo inizio potranno essere modificati, sempre però successivamente alla suddetta data.

Art. 16.

Per norma ai componenti il Corpo, sono in ogni tempo, dovute le paghe nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite per i pari grado dell'Arma dei Reali carabinieri.

Ai sottufficiali e militi della Milizia forestale sono in ogni tempo dovuti a seconda dei gradi, gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia e l'indennità di rafferma, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado dell'Arma dei Reali carabinieri.

Ai militi non ammogliati che non usufruiranno di alloggio demaniale è corrisposta l'indennità di alloggio di L. 38,50 mensili.

Art. 17.

I sottufficiali e militi della Milizia forestale potranno contrarre matrimonio, previa autorizzazione del Ministero, dopo almeno due anni di effettivo servizio nella Milizia nazionale forestale.

Roma, addì 15 novembre 1940-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(4498)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.